

*Uff.° Tecnico
Ing. Dondi*




MUNICIPIO DI VICENZA



REGOLAMENTO DI EDILIZIA E D'ORNATO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN
SEDUTA 23 FEBBRAIO 1926 N. 3413 E RESO
ESECUTORIO DAL R. PREFETTO CON VISTO
25 MARZO 1926 N. 2490 DIV. II.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE D'URGENZA
24 NOVEMBRE 1926 N. 17392 E OMOLOGATO
 DAL MINISTERO DEI LAVORI PUB-
BLICI L'8 GENNAIO 1927 N. 12660.

VICENZA
STAB. TIP. A. BRUNELLO
— 1926 —




MUNICIPIO DI VICENZA



REGOLAMENTO DI EDILIZIA E D'ORNATO

DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN
SEDUTA 23 FEBBRAIO 1926 N. 3413 E RESO
ESECUTORIO DAL R. PREFETTO CON VISTO
25 MARZO 1926 N. 2490 DIV. II.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE D'URGENZA
24 NOVEMBRE 1926 N. 17392 E OMOLOGATO
 DAL MINISTERO DEI LAVORI PUB-
BLICI L'8 GENNAIO 1927 N. 12660.

VICENZA
STAB. TIP. A. BRUNELLO
— 1926 —

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1.

Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate a tutte le costruzioni edilizie volontarie od obbligatorie che si eseguono nel territorio del Comune, *ove sorgano raggruppamenti di case o di abitati, o dove siano fatte di costruzioni edilizie oppure di rispetto alla Legge 11 Giugno 1922*

ART. 2.

Non si potrà senza l'autorizzazione del Sindaco :

Richiesta della licenza per le opere edilizie

- a) costruire edifici nuovi qualunque ne sia l'uso e la destinazione;
- b) ridurre o demolire totalmente o parzialmente fabbricati esistenti;
- c) variare opere già approvate, anche in corso di esecuzione;
- d) spostare, rimuovere dalle parti esterne dei fabbricati oggetti aventi significato storico o archeologico, quali frammenti, lapidi, stemmi, grafiti e simili o comunque memorie esposte da tempo alla vista del pubblico;
- e) mutare le tinte alle facciate dei fabbricati visibili dalle strade pubbliche od aperte al pubblico;
- f) esporre all'esterno dei fabbricati fanali, stendardi, insegne, cartelli, quadri indicativi, leggende e simili o modificare quelle esistenti;

g) occupare spazi pubblici a scopo edilizio, manomettere i selciati o altre proprietà comunali;

h) eseguire scavi od opere sotterranee.

Prima di iniziare qualunque delle opere sopraindicate si dovrà farne denuncia al Sindaco precisandone l'entità e la natura con ogni migliore mezzo, come: disegni, fotografie, modelli, campioni. La denuncia non è necessaria solo pei lavori di ordinaria manutenzione.

ART. 3.

Modalità per le denunce.

Le denunce per l'esecuzione di opere edilizie o di varianti a progetti già approvati debbono essere scritte su moduli approvati dall'Autorità comunale e corredate di tutti i disegni — in duplice copia — necessari alla chiara intelligenza dell'opera che si intende eseguire. I disegni richiesti sono:

a) estratto mappale della località il quale indichi la precisa ubicazione dell'edificio in rapporto ai finitimi con planimetria estesa almeno ad una via già denominata. Da tale planimetria dovranno risultare l'orientamento, la disposizione e lo stato attuale delle aree pubbliche e private e dei fabbricati confinanti coll'indicazione dei nomi dei proprietari e le dimensioni degli spazi pubblici verso cui l'edificio prospetta. Trattandosi di vie strette o tortuose deve presentarsi il piano dei due lati della via;

b) piante quotate dei vari piani del fabbricato (scala 1:100);

c) facciate visibili dalla pubblica via o da vie soggette al pubblico transito colla indicazione della linea di gronda dei fabbricati vicini (scala 1:100). In caso di de-

corazioni policrome si presenterà un saggio a colori delle decorazioni progettate;

d) almeno una sezione quotata trasversale fatta sulla linea più importante e tale da mostrare i particolari dell'interno dei cortili (scala 1:100);

e) un particolare ornamentale delle facciate comprendente almeno una campata di fronte in scala 1:20. Si potrà tollerare la mancanza di tale particolare quando le facciate di cui alla lettera c) vengano prodotte in scala di almeno 1:50;

f) il sistema della fognatura domestica dell'edificio quando esso possa allacciarsi alla fognatura urbana.

Nei disegni predetti — che dovranno essere geometrici e dovranno esser presentati piegati in formato di foglio protocollo — saranno segnati:

1) le altezze nette dei singoli piani;

2) le altezze dei muri di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;

3) le dimensioni planimetriche dei cortili e dei cavedi e l'altezza delle pareti che vi prospettano;

4) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti alle costruzioni che si vogliono eseguire;

5) i numeri civici degli stabili limitrofi e, se esiste, il numero dello stabile cui si riferisce la domanda;

6) ed, in genere, ogni elemento che venga a far conoscere i precisi rapporti altimetri e planimetrici dell'edificio colle proprietà confinanti.

Al progetto debbono, infine, essere allegati:

g) indicazione delle ragioni di confinanza;

h) indicazione degli eventuali atti di vincolo cui è soggetta la proprietà;

i) indicazione del modo di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali;

l) indicazione delle varie strutture dell'edificio, con speciale riguardo alle opere in cemento armato ed in ferro ed alle volte.

Il Sindaco potrà anche richiedere uno schizzo prospettico e una fotografia dei fabbricati lateralmente contigui all'edificio in modo da rendere anche possibile un giudizio sui rapporti estetici fra il costruendo edificio e i confinanti, nonchè con la località ove dovrà sorgere.

Potrà pure richiedere saggi delle tinte che si intendono dare alle facciate verso strada, con particolare riguardo alle decorazioni policrome.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi d'acqua di privata ragione, i progetti di fabbrica devono essere corredati anche dell'atto legale di corrispondente concessione.

ART. 4.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè e altri luoghi di ritrovo, sale, magazzini ecc. i relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa dello scopo cui devono servire o dell'industria che si intende di esercitarvi, nonchè la descrizione esatta delle coerenze del nuovo edificio, specificando se vi confinino altri fabbricati ad uso industria, depositi pericolosi ecc., e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente regolamento, da quello d'igiene e di polizia ur-

Norme per la denuncia di speciali edifici

bana e da ogni altro regolamento dello Stato e del Comune di Vicenza o che potessero venir richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità, per il che al Sindaco è riservata la facoltà di interpellare i corpi consultivi di cui ritenesse opportuno udire il parere.

Per teatri, cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo si deve unire al progetto la prova di avere riportato le prescritte approvazioni ed autorizzazioni dalle Autorità competenti.

I progetti di opere in edifici di interesse storico o di pregio artistico contemplati dalle leggi 20 giugno 1909 N. 364 e 12 giugno 1912 N. 688 e relativo regolamento 30 gennaio 1913 N. 363 modificato con R. D. 11 gennaio 1923 N. 204, devono essere corredati del corrispondente nulla osta da parte della Sovraintendenza sui Monumenti, con l'impegno di osservare, nella loro esecuzione, anche le disposizioni speciali contenute in dette leggi.

ART. 5.

Le denunce ed i tipi devono portare la firma :

- 1) della persona pel cui conto l'opera deve essere eseguita;
- 2) del proprietario del terreno nel caso in cui il denunciante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita;
- 3) del progettista e del direttore dei lavori.

Tutti i firmatari delle denunce devono indicarvi la loro residenza e il loro domicilio, e in ogni caso devono avere un recapito in Vicenza per le comunicazioni del Sindaco.

Il progettista e il direttore dei lavori dovranno es-

Firme.

sere ingegneri od architetti laureati in una delle Scuole di Applicazione nel Regno, o, comunque, autorizzati ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto in virtù della legge sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (24 giugno 1923 N. 1395); oppure anche periti o geometri diplomati presso un Istituto Tecnico, per quelle costruzioni che entrano nei limiti della loro competenza, quali risultano dalle leggi attuali o che verranno stabiliti nel regolamento governativo da emanare in applicazione della legge di cui sopra.

Si intende però che dovranno essere studiate e dirette esclusivamente da ingegneri laureati le costruzioni in cemento armato, quelle che prevedono l'impiego di notevoli strutture in ferro e quelle che hanno scopo industriale.

L'esecutore o l'imprenditore, a seconda dei casi, dovrà essere ingegnere o architetto laureato o comunque autorizzato ad esercitare la professione, o perito agrimensore come sopra, o capomastro iscritto nell'apposito registro comunale di cui all'articolo seguente.

ART. 6.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo precedente l'Ufficio Tecnico Comunale terrà un registro nel quale potranno iscriversi quei capomastri che presenteranno certificati di idoneità rilasciati da una scuola speciale o da uffici tecnici di pubbliche Amministrazioni, visti dal Genio Civile.

Dal registro saranno radiati d'ufficio, ed a giudizio insindacabile della Giunta Municipale, quei capomastri che si fossero dimostrati incapaci o che in qualsiasi modo avessero contravvenuto alle disposizioni del presente

Capimastri.

regolamento ed alle condizioni speciali imposte nelle licenze di costruzione.

ART. 7.

Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti la denuncia potrà essere presentata senza disegno a firma soltanto del proprietario; è riservata al Sindaco la facoltà di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguire e la firma di un tecnico a norma del precedente art. 5.

Denunce di opere di poca importanza.

ART. 8.

Quando manca la firma dell'assuntore delle opere, di fronte all'Autorità comunale, spetta al direttore dei lavori ed al proprietario la intiera responsabilità riflettente l'esecuzione.

Responsabilità.

ART. 9.

Il Sindaco prenderà in esame il progetto a mezzo dei suoi uffici, consultando, se del caso, la Commissione edilizia e di ornato e le altre Commissioni od Enti competenti e ne comunicherà l'esito al proprietario.

Esame del progetto e comunicazione dell'esito.

Tale comunicazione avverrà entro trenta giorni dalla data della presentazione della domanda debitamente corredata dei prescritti documenti o, in difetto, dalla data della presentazione di quanto sarà stato richiesto d'ufficio per rendere completa la domanda, inclusi in ciò gli eventuali atti di vincolo.

Qualora le opere progettate riflettano costruzioni o ricostruzioni parziali o totali di fabbricati o modificazioni alla fronte di essi verso strade, corsi, piazze, borghi, vie e vicoli pubblici o privati, gravati di servitù a

favore del pubblico, e in genere quando il Sindaco reputi necessario sentire il voto di speciali commissioni, il termine predetto sarà esteso a giorni quaranta.

Ove si richieda l'approvazione del Consiglio Comunale — e la Giunta non creda di deliberare d'urgenza — la comunicazione potrà ritardarsi fino a che il Consiglio abbia deliberato al riguardo.

Allorquando le opere progettate siano ritenute tali da alterare le caratteristiche tradizionali della città o di particolari località, l'aspetto delle quali sia consacrato al pubblico godimento, potrà il Sindaco, previo avviso scritto all'interessato, da trasmettersi entro quaranta giorni dalla presentazione della istanza di fabbrica, riservarsi sei mesi di tempo per provvedere, ove lo creda, a promuovere regolare dichiarazione di pubblica utilità per impedire ogni costruzione o limitarne l'altezza così da tutelare l'estetica generale della città.

Qualora le opere progettate non si ritengano meritevoli di approvazione se ne darà comunicazione scritta all'interessato, indicando i motivi del rifiuto ed eventualmente quali parti del progetto dovranno modificarsi e restituendo in pari tempo una copia dei disegni presentati; l'altra copia resterà acquisita agli atti municipali.

ART. 10.

Nessun lavoro potrà essere intrapreso se non dopo ottenuta licenza, eccetto che si tratti :

a) di provvedimenti richiesti da urgenti e improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene, nel qual caso dovranno essere specificatamente indicate;

b) di modificazioni interne dei fabbricati industriali;

Inizio dei lavori.

c) di opere provvisoriale per cantieri edilizi.

Anche in tutti questi casi, però, dovrà essere fatta la preventiva regolare denuncia ed il proprietario resta pienamente responsabile della conformità delle opere alle disposizioni dei regolamenti e delle leggi in vigore, con obbligo di sospendere i lavori in caso di rifiuto della licenza ed attenersi alle prescrizioni tutte che venissero in seguito date dal Sindaco, tanto per le opere già eseguite quanto per quelle da eseguire.

ART. 11.

Non potranno ottenere la licenza quei progetti che in qualsiasi modo contravvengono alle prescrizioni del presente regolamento e di quelli d'igiene e di polizia urbana, salvo quando si tratti di ricostruzione parziale o di riforme di edifici esistenti nei quali casi potranno, su conforme parere della Commissione edilizia e dell'Ufficio d'Igiene, ottenere la licenza quei progetti di fabbrica che presentino evidenti e importanti miglioramenti, ancorchè in essi le dette prescrizioni non siansi potute tutte rigorosamente osservare.

ART. 12.

La licenza rilasciata dal Sindaco per l'esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore, e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi e regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, con tutte le conseguenze di cui all'art. 15.

La licenza inoltre viene concessa senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi nonchè del Comune,

Obbligo di osservare il presente regolamento - Eccezioni.

Effetti delle licenze.

verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi ragione essere cagionata dalla licenza stessa.

ART. 13.

Limite di validità della licenza.

La licenza ha la validità pel tempo in essa indicato. Le opere non iniziate entro il termine indicato e quelle iniziate, ma rimaste sospese in uno o più periodi per oltre sei mesi, non potranno essere intraprese o riprese, se non previa nuova denuncia e nuova licenza.

ART. 14.

Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda senza osservazioni da parte del Sindaco l'interessato sarà libero di eseguire i lavori da lui progettati rimanendo però esposto ai procedimenti contravvenzionali qualora nei lavori fatti risultasse deturpato il pubblico decoro e violata qualche prescrizione di legge o di regolamento.

ART. 15.

Provvedimenti per opere arbitrarie.

Spetta al Sindaco di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese e non conformi al progetto approvato e, per qualsiasi ragione, non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di provocare, ove occorra, quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'art. 163 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, N. 148, modificato con R. D.

30 dicembre 1923 N. 2839). In ogni caso il permesso di abitabilità non sarà rilasciato se non saranno osservate le norme contenute nell'art. 69 della legge sanitaria (T. U. 1 agosto 1907 N. 636) e se gli Uffici Tecnico e d'Igiene non avranno prima constatata la perfetta corrispondenza della costruzione al progetto approvato.

ART. 16.

Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine colla sede di una strada aperta o da aprirsi, il proprietario deve chiedere al Sindaco, in tempo utile, la determinazione dei punti fissi, di linea e di livello, ai quali egli dovrà poi esattamente attenersi senza veruna sporgenza, neppure di zoccolo.

Richiesta e consegna dei punti fissi.

Prima del rilascio della licenza, il richiedente, in seguito ad invito dell'Ufficio Tecnico, dovrà prestarsi alla consegna dei detti punti fissi ed alla redazione e firma del relativo verbale.

Prima di questa pratica, e ferma la disposizione dell'art. 10, non si potranno costruire muri fuori terra confinanti colla strada pubblica.

Per la consegna dei punti fissi, il richiedente deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati municipali e pagare le spese, comprese quelle per eventuali trasferte e quelle per bolli e tasse di registro del suddetto verbale.

ART. 17.

I disegni col visto d'approvazione dovranno, durante il corso dei lavori, essere tenuti in cantiere e

rendersi ostensibili ad ogni richiesta di funzionari dell'Ufficio Tecnico Municipale.

CAPO II.

FORMAZIONE

DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 18.

**Costituzione della
Commissione E-
dilizia.**

La Commissione edilizia è composta di n. 11 membri di cui n. 4 di diritto e n. 7 elettivi, salvo sempre al Sindaco la facoltà di intervenire e presiedere quando lo creda.

Sono membri di diritto:

- 1) L'Assessore ai LL. PP. od altro Assessore delegato, Presidente;
- 2) L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale il quale, in assenza del Sindaco o del Assessore o loro delegati, assume la presidenza;
- 3) L'Ufficiale Sanitario del Comune;
- 4) Il Soprintendente ai Monumenti o suo rappresentante, incaricato volta per volta od anche permanentemente.

I membri elettivi sono scelti e nominati dal Consiglio Comunale tra le categorie e nel numero sotto indicato:

- 1) tre fra gli ingegneri laureati ed architetti provenienti da una Scuola superiore di architettura;
- 2) un perito geometra (agrimensore);
- 3) un rappresentante dei proprietari di case;

- 4) due cultori d'arte o storia.

ART. 19.

I Commissari di nomina consigliere durano in carica quattro anni, si rinnovano per intero alla scadenza e sono rieleggibili.

Durata in carica.

ART. 20.

La Commissione, a richiesta del Sindaco, dà parere:

Competenza.

1) sui progetti dei nuovi fabbricati di qualche rilievo, o di riattamento, pei quali sia prescritta la licenza del Sindaco, sulla dipintura e ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sulla apposizione di qualunque insegna e in generale su tutto quanto può interessare l'edificio nei riguardi dell'arte e dell'archeologia;

- 2) sui monumenti da erigersi nel Cimitero;
- 3) sui piani regolatori edilizi e di ampliamento;
- 4) su l'interpretazione, sulla esplicazione e sulle eventuali modificazioni del presente regolamento.

I progetti di cui al comma primo e secondo devono essere previamente esaminati dall'Ufficio Tecnico Municipale.

ART. 21.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta ogni 15 giorni, in giorno fisso, e straordinariamente ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la

Adunanze.

presenza di almeno sei membri fra i quali il Presidente o il designato a fungere da presidente.

I membri elettivi decadranno dalla carica dopo l'assenza ingiustificata da cinque adunanze ordinarie consecutive.

ART. 22.

Intervento di funzionari del Comune.

L'Ingegnere del Reparto Edilizia, ed in sua assenza un altro funzionario dell'Ufficio Tecnico, a ciò delegato dall'Ingegnere Capo, assiste quale Segretario alle adunanze della Commissione, riferisce sui progetti sottoposti al suo esame e ne stende i verbali.

ART. 23.

Relazione del parere della Commissione

Il parere della Commissione sarà riportato sull'incarto relativo alla denuncia presentata e, quando il parere sia favorevole, il Segretario apporrà sul relativo progetto la data ed il numero del verbale d'approvazione e il timbro della Commissione, che farà vidimare colla firma di un membro di essa.

ART. 24.

Astenzione di singoli Commissari

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. La osservanza di questa prescrizione deve constare dal verbale.

CAPO III.

OPERE PROVVISORIALI

PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 25.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, o siano riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose, provvedendo, a sua cura e spese, a tutte quelle opere che sono richieste per garantire la pubblica incolumità, nonchè a limitare, quanto è possibile, a giudizio insindacabile del Comune, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.

Cautele contro danni e molestie.

ART. 26.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venga a scoprire qualche monumento o avanzo che abbia pregio artistico o storico, si deve — oltrechè osservare gli obblighi prescritti dalle leggi dello Stato, e, in quanto è applicabile, dall'art. 51 del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. approvato con R. D. 28 maggio 1895 — darne immediatamente avviso al Sindaco, il quale ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità del monumento od oggetto scoperto.

Tutela di avanzi storici ed artistici.

ART. 27.

Uso di canali pubblici.

Nessuno può senza speciale concessione o permesso, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici o di uso pubblico, nè divergerne o impedirne il corso.

ART. 28.

Costruzioni di assiti, ponti ecc.

Ove le opere di cui all'art. 25 debbano essere eseguite sul confine di vie o spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con un assito il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.

Potrà prescindere dalla formazione di tale assito quando, a giudizio del Sindaco, si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, salvo ottenere invece l'autorizzazione di sostituirvi altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti.

Il costruttore dovrà, invece, provvedere altrimenti — a termine delle disposizioni seguenti e a seconda delle migliori norme dell'arte — alla tutela della sicurezza pubblica, qualora l'assito apportasse soverchio incaglio al pubblico transito e ciò a giudizio esclusivo del Sindaco.

Quando non sia necessario o non sia permessa la costruzione dell'assito in corrispondenza del piano terreno, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito ad un'altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di tre metri, e deve avere il piano eseguito con assito chiuso in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Nel caso di ponti a sbalzo l'altezza del punto più basso dell'armatura sul piano della strada non potrà essere inferiore a metri 4, salvo le eccezioni da accordarsi, caso per caso, in rapporto alla effettiva consistenza del fabbricato, osservando sempre le prescrizioni del comma precedente.

Qualora la esecuzione di opere richieda di costruire assiti o ponteggi, il costruttore deve in precedenza prendere accordi con l'Ufficio Tecnico comunale per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici o portare menomazione ai diritti di passaggio o di appoggio anteriormente stabiliti per cavi, condutture, pali, mensole, ecc., telegrafiche, telefoniche o di condutture elettriche, usare in seguito ogni cautela per non danneggiare detti manufatti o condutture e dare contemporaneamente avviso agli uffici od imprese che esercitano quei servizi, anche a norma dell'art. 81, perchè prendano gli opportuni provvedimenti.

ART. 29.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario, o chi per esso, deve prima ottenerne licenza dal Sindaco a tenore delle disposizioni contenute nel Regolamento locale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubblici, presentandone domanda con la indicazione della località, estensione e durata presumibile dell'occupazione, e procedendo poi, in concorso coi funzionari municipali, alla constatazione dei marciapiedi e materiali stradali che verranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi.

Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che

Norme per la costruzione degli assiti.

interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari del Comune.

Il proprietario, o chi per esso, deve pure, prima dell'impianto, eseguire il pagamento delle tasse relative, oltrechè di una somma da determinarsi caso per caso dal Sindaco, a titolo d'anticipazione, salvo liquidazione, delle eventuali spese di ripristino stradale, a tenore del seguente art. 40 e delle ulteriori tasse dovute.

Ove sia richiesto di prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza, il proprietario, o chi per esso, deve presentare, in tempo utile, una domanda di proroga, indicando la presumibile durata della ulteriore occupazione. Su di essa dovrà pronunziarsi il Sindaco per ammetterla o respingerla.

Gli assiti devono essere di aspetto decoroso, oltrechè soliti e consistenti, alti almeno m. 3,50 e costruiti secondo le linee e le modalità che saranno prescritte dal Sindaco.

Per costruzioni di assiti che possono investire condutture o cavi aerei, la denuncia di cui all'art. 2 deve essere corredata anche dalla prova di avere dato avviso alle ditte esercenti le condutture e i cavi suddetti, a norma dell'art. 28.

Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno, e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

ART. 30.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.

Norme per la costruzione dei ponti di servizio.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti.

Pei collegamenti dei legnami si devono impiegare le fasciature di ferro inchiodate, od altro sistema equipollente escluse le funi di canapa o di altra fibra; in modo analogo devono pure essere assicurati i beccatelli, per il cui collegamento ai travi, ai quali aderiscono, non può essere usata la semplice chiodatura.

Le impalcature saranno formate con solide tavole, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nella impalcatura dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse, verso lo spazio pubblico, da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono lavori deve sempre avere un sottoponte a una distanza non maggiore di m. 2,50. Tale distanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a quattro metri, quando il sottoponte sia costituito da una impalcatura completa di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiante sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso la strada debbono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica hanno obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione delle opere stesse, di usare tutte le previdenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza

e dalla pratica, per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro e ad ogni altra persona, e così anche alle cose in genere (con speciale riguardo al macchinario, ai cordami, attrezzature, mezzi provvisoriali ecc.).

Il Sindaco potrà prescrivere tutte le opere che riterrà a tale riguardo necessarie od opportune, ed anche, eventualmente, prove di resistenza.

Nelle prove di resistenza delle impalcature e in genere in tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per le costruzioni si dovranno adottare tutte le cautele che valgano ad allontanare ogni pericolo per le persone.

Per le impalcature in cemento armato non si potranno eseguire prove se non siasi previamente provveduto ad un'armatura di presidio. In ogni caso si dovranno prendere precauzioni atte a prevenire le conseguenze di eventuale rovina delle parti che si provano.

Oltre l'osservanza delle prescrizioni suddette resta a totale carico del concessionario ogni e qualunque responsabilità di danni alle persone ed alle cose che potessero eventualmente derivare dal fatto proprio o dei propri dipendenti.

ART. 31.

Le scale aeree, i ponti mobili e i principali apparecchi di sollevamento non possono essere usati se non dopo presentazione di certificato di collaudo rilasciato da un ingegnere con data recente e non anteriore ad un anno.

In ogni caso prima del loro impiego dovranno essere visitati, e dovrà ottenersi il nulla osta da un ingegnere.

Scale aeree - Ponti mobili, ecc.

ART. 32.

Gli angoli sporgenti degli assiti o di qualunque altro genere di riparo devono essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di una lanterna a vetri rossi che deve restare accesa, a cura e a spese di chi fabbrica, dal tramonto al levar del sole.

Il collocamento e la dimensione della lanterna debbono esser tali da rendere facilmente visibile il recinto o riparo su cui essa è posta.

ART. 33.

Il Comune ha sempre la facoltà — senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione e senza corrispondere alcun compenso — di servirsi degli assiti concessi verso vie o spazi pubblici, dei graticci e dei ripari d'ogni genere posti attorno ai fabbricati in costruzione o in riparazione, e ciò per il servizio delle affissioni da esso esercito con diritto di privativa, a sensi dello speciale regolamento locale, applicandovi gli appositi quadri per la pubblicità.

E' però riservata al proprietario della fabbrica per la quale serve l'assito, la facoltà di apporvi, senza compenso, l'indicazione della sola ditta costruttrice, nonché affissioni, avvisi, od insegne che riflettano unicamente affittanze od altre indicazioni relative al fabbricato, semprechè però tali avvisi od insegne non occupino, nel complesso, più di una decima parte della facciata esterna dell'assito, e siano collocati nei punti da indicarsi dall'Ufficio comunale delle affissioni.

Segnali e lanterne.

Affissione sugli assiti.

ART. 34.

Cautele da osservarsi nelle opere di demolizione e negli scavi.

Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e a persone, e, in particolare, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini.

E' vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni, quando possa esservi pericolo di incendio, ed è vietato l'accumulare materiali pesanti nei piani superiori di un edificio.

E' vietato altresì calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venir calati entro panieri o per appositi condotti chiusi o mediante corde od altri mezzi precauzionali, evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature.

Dovranno altresì adottarsi tutte quelle altre speciali cautele che il Sindaco potrà imporre a seconda dei casi.

Gli scavi devono esser fatti in modo da impedire rovine o franamenti e quando non sia possibile assegnare alle pareti di essi una scarpata sufficiente per evitare tali danni, le pareti stesse dovranno essere solidamente sbadacchiate ed armate.

Gli scavi in genere dovranno essere racchiusi con recinto quando fronteggiano strade pubbliche o private.

ART. 35.

Divieto di ingombrare spazi pubblici

E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica.

Solo nel caso di assoluta necessità il Sindaco, a

richiesta, potrà concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che in ogni singolo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di polizia urbana e del seguente articolo 36, nonchè del Regolamento speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 36.

Il carico delle materie di rifiuto provenienti da demolizioni o da scavi, lo scarico dei materiali da costruzione, dovrà sempre farsi nell'interno dello stecato. Quando ciò non fosse possibile, si dovrà richiedere ed ottenere speciale permesso di farlo all'esterno con le norme seguenti:

a) la occupazione sarà limitata per spazio e per tempo a quanto è strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico immediato ed, in ogni caso, il suolo sarà sgombrato nella giornata, dovendo durante la notte restare completamente libero;

b) dovranno lasciarsi liberi i marciapiedi e non impedirsi in alcun modo il transito dei passeggeri, dei tram e dei veicoli;

c) dovrà essere usata ogni cautela per non lordare le adiacenze e per non recare qualsiasi danno o molestia ai passanti;

d) il suolo dovrà essere di volta in volta ripulito immediatamente, appena ultimato il carico.

I materiali provenienti da demolizioni e scavi saranno trasportati ai luoghi di scarico designati dall'Autorità municipale, a meno che il proprietario non preferisca trasportarli in località di sua pertinenza. Se i materiali provenienti dalle demolizioni, scavi ecc. fossero impregnati di materie fetide e moleste, do-

Deposito e trasporto delle materie di rifiuto.

vranno asportarsi immediatamente. Nel trasporto di terre e di materiali di demolizione deve evitarsi che si spandano per la via, e ciò avvenendo si dovrà tosto procedere a spazzare la via dalle materie cadute.

ART. 37.

Interruzione dei lavori e obblighi relativi.

Nel caso in cui un proprietario d'un edificio in costruzione sia costretto a interromperne l'esecuzione, dovrà adottare quei provvedimenti e far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite e la pubblica incolumità. Quando poi la costruzione dovesse restare sospesa ed abbandonata per oltre un mese, il proprietario sarà tenuto a compiere quelle opere di finimento che lo stato di avanzamento della costruzione consentirà e quelle altre opere provvisorie eventualmente necessarie per evitare un deturpamento estetico durante la sospensione dei lavori. Per queste ultime, l'interessato, su invito del Sindaco, dovrà presentare le necessarie proposte.

In caso di inadempienza il Sindaco provvederà d'ufficio a termine della legge com. e prov. e di quella sui LL. PP.

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere e salvo il caso che questa dipenda da cause di forza maggiore (che l'interessato dovrà specificare e dimostrare), sarà in facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente concessa.

ART. 38.

Termine per la riforma delle facciate.

Le opere di riforma o di costruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici devono incominciare appena compiuto l'impianto dell'assito e degli oc-

correnti ponti di servizio, ed essere continuate senza interruzione e compiute nel più breve termine possibile, e in ogni caso non oltre quello fissato nella licenza.

ART. 39.

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà consegnare, perfettamente sgombra, a tutta sua cura e spesa, l'area pubblica che venne racchiusa nell'assito o comunque occupata per la fabbrica.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite, a cura dell'Amministrazione comunale, a spese del proprietario a norma dell'articolo seguente.

ART. 40.

Tutti i lavori da eseguire nel sottosuolo per il collocamento di tubi per il gas, per l'acqua potabile ecc. o per immettere i condotti di scarico di qualsiasi specie nelle fogne, nei canali o nelle condutture pubbliche, la parte di essi lavori che trovasi in corrispondenza col suolo pubblico, e tutti quelli di ripristino dei selciati, marciapiedi, ecc., manomessi od alterati nella esecuzione dei lavori, di cui è oggetto il presente regolamento, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione comunale ed alla loro esecuzione provvederà esclusivamente il Comune o l'Amministrazione delle Aziende Municipalizzate a spese degli interessati.

A tale uopo all'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla cassa del Comune una somma adeguata, che verrà stabilita in via presuntiva, dall'Ufficio Tecnico Comunale, d'accordo, per quanto possa

Obbligo di ripristino delle strade.

Lavori sul suolo pubblico.

riguardare, con le Aziende Mun., a garanzia del pagamento delle spese necessarie per detti lavori.

I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del personale dell'Ufficio Tecnico, seguendo i tipi ed adottando le sezioni e le norme che saranno stabilite ed usualmente adottate per i lavori analoghi che l'Amministrazione fa eseguire per conto proprio.

A lavoro ultimato (salvo quanto è disposto nel regolamento speciale per la fognatura urbana) l'Ufficio Tecnico provvederà alla liquidazione delle opere eseguite in base alle tariffe, all'uopo approvate dalla Giunta. Il pagamento della somma corrispondente sarà fatto valendosi del deposito di garanzia di cui sopra; la eventuale differenza di importo in più od in meno di detto deposito che fosse per risultare dalla liquidazione, sarà pagata dal richiedente od a lui restituita.

Nel caso di contestazione nella liquidazione di quanto spetta al Comune, deciderà inappellabilmente la Giunta.

CAPO IV.

SOLIDITÀ, SICUREZZA

E DECORO DEI FABBRICATI

ART. 41.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi conforme ai progetti pei quali sia stata concessa la licenza e secondo le migliori norme dell'arte, e deve avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione.

Le murature e le strutture in genere del fabbricato

**Obblighi generati
per la esecuzione
di opere edilizie.**

dovranno avere tutti i requisiti di solidità richiesti dal tipo di costruzione.

Lo spessore dei muri esterni non dovrà mai essere inferiore ai cm. 30.

Nei luoghi soggetti ad umidità è prescritto uno strato isolante d'asfalto fra muro di fondazione e quello d'elevazione.

In massima è vietato l'impiego del materiale di demolizione nei muri in elevazione. Tale impiego potrà acconsentirsi solo dopo sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Municipale.

I proprietari di fabbricati nei quali vi siano parti in condizioni statiche tali da non presentare le necessarie garanzie di sicurezza sia verso l'esterno come verso l'interno dovranno nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvedere ai restauri o rifacimenti necessari.

ART. 42.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, con speciale riguardo all'arte e all'archeologia.

A tale effetto il Sindaco ha piena facoltà di ordinare i restauri degli edifici e delle altre parti di essi visibili al pubblico ogni qualvolta le condizioni loro siano tali da menomare l'estetica, sentito, qualora per l'importanza dell'opera lo ritenga opportuno, il parere della Commissione edilizia.

Inoltre dovranno essere senz'altro restaurate e ricolorite tutte le parti di facciata visibili al pubblico, danneggiate per vetustà, per cattiva costruzione o per

Obblighi di manutenzione.

caduta di intonaco : quelle manomesse per riparazioni, per nuovi impianti, per collocamento di infissi, di supporti, di serramenti, per l'applicazione di ditte, mostrini ecc.

Tutte le facciate visibili al pubblico che non rispondono, anche ad una soltanto delle condizioni di cui sopra, dovranno essere restaurate e colorite entro il termine che il Sindaco fisserà con apposite ordinanze per località o gruppi di località.

ART. 43.

Provvedimenti per la sicurezza pubblica.

Qualora al Sindaco pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina o che si compiano lavori in modo da destare preoccupazioni per l'incolumità delle persone e delle cose, egli incaricherà l'Ufficio Tecnico di far le relative constatazioni, e, ove la denuncia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti non escluso lo sgombrò dell'edificio assegnando un congruo termine per l'attuazione dei lavori ritenuti indispensabili per assicurarne la stabilità. Trascorso infruttuosamente il detto termine, il Sindaco ordinerà la immediata esecuzione di ufficio a totale carico del proprietario inadempiente e farà riscuotere le note delle spese coi privilegi delle pubbliche imposte, a sensi dell'articolo 153, modificato con Regio decreto 30 dicembre 1923 N. 2839, della legge com. e prov.

Quando la denuncia suindicata venga presentata da privati interessati o inquilini, salvo casi gravi ed urgenti, dovrà essere corredata dal parere scritto di un tecnico, laureato o diplomato. Le eventuali spese di trasferta sono a carico del proprietario dello stabile se la denuncia risulterà fondata e, in caso contrario del

denunciante; in caso d'inadempienza le spese saranno rimosse con le forme ed i privilegi di legge.

ART. 44.

Le finestre dei sotterranei, di norma, devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati o nelle soglie delle aperture e munite di lastre di pietra forate o di fese di metallo.

Finestre dei sotterranei.

Eccezionalmente potrà essere concesso il permesso di aprirle nel marciapiede osservando le seguenti norme generali, oltre quelle speciali che saranno prescritte caso per caso, e da far risultare con regolare atto :

a) la finestra dovrà essere chiusa al piano del marciapiede con una pietra forata di conveniente spessore, non inferiore ai centimetri dodici, di natura granitica o scistosa ;

b) l'apertura nella quale dovrà essere collocata la pietra dovrà essere convenientemente riquadrata e ridotta a dimensioni non superiori in lunghezza a centimetri 100 ed in larghezza a centimetri 60.

Qualora già esista il marciapiede pavimentato in pietra, le pietre adiacenti a quella forata dovranno essere opportunamente sistemate e rinnovate come indicherà sul posto l'Ufficio Tecnico, per evitare liste di dimensioni troppo ristrette ;

c) in ogni pietra forata devono essere praticate non più di cinque feritoie delle dimensioni di cm. 30 di lunghezza comprese le parti terminali e di cm. 3 di larghezza, praticate a distanza uguale tra loro ed a circa cm. 15 da asse ad asse, in senso normale alla soglia.

Tali feritoie potranno avere una leggera svasatura

verso il basso in modo però che inferiormente il foro non raggiunga una larghezza maggiore di cm. 5.

d) In caso di rottura della pietra forata, per qualsiasi causa, essa verrà immediatamente sostituita a spese del concessionario, come pure a spese dello stesso saranno eseguiti la rimozione ed il collocamento della pietra stessa in caso di rinnovazione o di modifica del marciapiede.

e) a garanzia del rimborso delle spese di cui sopra, il Sindaco potrà far richiedere al concessionario un deposito infruttifero nella misura che sarà stabilita caso per caso, ad esclusivo suo giudizio.

ART. 45.

Nella rinnovazione delle esistenti chiusure in ferro o pietra dovranno adottarsi le norme del precedente articolo.

ART. 46.

Canne da fumo.

Ogni focolare, camino, fornello, stufa o cucina, tanto nelle case di abitazione quanto negli esercizi pubblici e negli stabilimenti industriali ecc. deve essere fornito di un proprio condotto per la eliminazione del fumo e dei prodotti gasosi della combustione.

Tale condotto deve essere costruito in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica e deve essere singolo per ogni apparecchio di riscaldamento nelle case di nuova costruzione ed in quelle altre in parte ricostruite.

Per ogni singolo alloggio non escluse le portinerie, si deve predisporre almeno una propria ed esclusiva canna per la stufa, anche se vi sia stabilito il riscaldamento centrale.

ART. 47.

I fumaioli non possono essere collocati a distanza minore di un metro dalla fronte della casa verso strada e devono essere solidamente costruiti e posti in opera in modo da evitare il pericolo di caduta; essi saranno inoltre possibilmente di modello uniforme e convenientemente raggruppati per il loro migliore aspetto. Anche le così dette canne morte dovranno avere i corrispondenti fumaioli.

Fumaioli

ART. 48.

Salva speciale concessione che il Sindaco potrà dare, tenendo conto della natura dell'impianto, su conforme parere della Commissione edilizia, i camini industriali non potranno essere costruiti entro le mura della città, e quelli all'esterno, oltre a soddisfare a tutte le prescrizioni di cui all'art. 91, devono avere dai confini della proprietà su cui sorgono, verso le proprietà vicine e verso le aree pubbliche, una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza, avere almeno 30 metri di altezza ed essere muniti di parafulmini.

Camini industriali e scarichi di motori

I gas di scarico dei motori a scoppio devono essere immessi nell'atmosfera a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati contigui.

ART. 49.

I tetti che per la loro inclinazione, esposizione e natura di coperto possono provocare cadute di neve dovranno essere muniti di ripari adatti.

Ripari ai tetti inclinati.

CAPO V.

NORME IGIENICO - EDILIZIE

ART. 50.

Regolamenti di igiene e di fognatura.

Per quanto riguarda le norme speciali d'igiene e di fognatura si devono osservare le prescrizioni dei relativi regolamenti.

ART. 51.

Altezza dei fabbricati verso le strade.

L'altezza dei fabbricati sopra il piano stradale sieno essi di nuova costruzione, o ricostruiti o rialzati, non può superare le seguenti altezze massime in relazione alla larghezza della strada sui cui prospettano.

a) Zona interna alla attuale cinta daziaria :

— per larghezze di strade fino a m. 3.00 altezza massima m. 5

— per larghezze di strade da m. 3 a 5 altezza massima m. 8;

— per larghezze di strade superiori ai m. 5.00 fino a m. 8.00 altezza massima m. 12.00;

— per larghezze di strade e piazze oltre m. 8,00, altezza massima una volta e mezzo la larghezza della strada fino ad un massimo di m. 22, salvo le eccezioni di cui al seguente articolo.

Se un fabbricato sia costruito in angolo e prospetti due vie di diversa larghezza, l'altezza del medesimo sarà determinata dalla larghezza della via maggiore per tutta la fronte verso di essa e per un risvolto verso la via minore lungo quanto è profondo il braccio di fabbrica verso la via più larga e per il resto l'altezza sarà determinata dalla larghezza della via minore.

Nel caso di arretramento, il proprietario dovrà fare tutte le opere prescritte dall'Autorità Comunale perchè l'arretramento non riesca contrario all'estetica e non deturpi l'aspetto della via.

b) Zona esterna alla cinta murata :

— l'altezza dei fabbricati come è detto sopra, non potrà essere superiore ad una volta e mezza la larghezza della strada.

ART. 52.

Sono eccettuati dalle disposizioni del precedente articolo le chiese, gli edifici pubblici ed in genere quelle costruzioni che rivestono carattere monumentale o che per la loro natura od a motivo di pubblico ornamento, esigessero condizioni speciali di altezza, restando in facoltà della Giunta, sentita la Commissione edilizia, di fissare le maggiori altezze caso per caso.

E' in facoltà del Sindaco di accettare pure le terrazze, i belvederi, le torrette ed altane di limitate dimensioni, quando giudichi che queste opere contribuiscano al maggiore decoro dell'edificio.

Ogni altra deroga alle norme per l'altezza delle case non può essere consentita che dal Consiglio Comunale, su conforme parere della Commissione edilizia e quando si tratti di edifici di particolare importanza artistica con speciale riguardo a quelli destinati ad uso pubblico o prospicienti vie o spazi pubblici di larghezza superiore ai metri 24.

In via provvisoria, sentita la Commissione edilizia, è data facoltà al Sindaco, su conforme delibera di Giunta, di rilasciare licenza di costruzione per progetti di sovrizzo che verranno presentati entro il 31 dicembre 1927 derogando alle limitazioni di altezza dei fabbricati,

Eccezione sulle altezze dei fabbricati.

quando si tratti di sovralti fatti allo scopo di allestire nuovi locali ad uso esclusivo di abitazione in edifici esistenti di notevole importanza e mole; sovralti che contribuiscano a migliorare l'estetica edilizia della città e purchè, per altre favorevoli condizioni dello stabile, non possano verificarsi inconvenienti nei riguardi dell'igiene.

ART. 53.

Misura dell'altezza
dei fabbricati e
della larghezza
delle strade

L'altezza dei fabbricati viene misurata dal marciapiede o dal suolo fisso della strada verso cui prospettano al piano orizzontale passante per il punto più elevato della fronte, comprendendovi i cornicioni, gli attici, le gallerie, i parapetti nonchè gli abbaini delle soffitte quando formino corpo continuo.

La larghezza delle strade viene misurata dal piede degli zoccoli delle case che vi fronteggiano.

La larghezza di una strada in corrispondenza allo sbocco di altra strada, si considera limitata dalla linea retta congiungente i due spigoli dei fabbricati d'angolo.

Se la larghezza della via non è costante, si prenderà la media delle diverse sue larghezze nel tratto corrispondente alla fronte da eseguirsi; e quando in forza d'un piano regolare edilizio debitamente approvato, la larghezza della via deve essere cambiata, si riterrà per larghezza di essa quella assegnata nel piano relativo.

ART. 54.

Costruzioni in arre-
tramento: obbli-
ghi e facoltà in-
erenti.

Le costruzioni in arretramento rispetto alla linea stradale dovranno avere, di regola, la facciata parallela a detta linea; per le eventuali deroghe occorrerà speciale licenza che il Sindaco potrà rilasciare, sentita

la Commissione edilizia, e cu conforme deliberazione di Giunta.

Il proprietario dovrà pure provvedere alla decorosa sistemazione della zona di arretramento, nonchè a una razionale ornamentazione dei fianchi e frontespizi delle case laterali che, pel fatto dell'arretramento, rimangono esposti alla pubblica vista.

Tanto se l'arretramento si fa a piano terreno, quanto se si fa ai piani superiori di una casa, l'altezza massima dell'edificio arretrato sarà determinata in base alle norme dell'art. 51, aggiungendo alla larghezza della via la zona di arretramento.

Di questa maggiore larghezza non potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte, per dare a questi una maggiore altezza, se non abbiano avuto il consenso del proprietario dell'edificio arretrato risultante da atto notarile stipulato con intervento del Comune e da trascrivere.

Non sarà ammesso che un solo arretramento.

ART. 55.

Il pavimento dei locali terreni destinati ad abitazione permanente, dovrà essere almeno elevato di centimetri 50 sopra il piano stradale e del marciapiede circostante o del piano di campagna e lo spazio sottoposto sarà utilizzato per vespai o cantine.

L'altezza degli ambienti abitabili non sarà mai minore di metri 3,50 per il piano terreno e di metri 3 per gli altri piani.

L'altezza di cui sopra sarà misurata dal pavimento al limite inferiore del soffitto, esclusi i travi, ma non i travicelli.

Altezza dei piani

I solai e sottotetti a copertura inclinata non potranno essere abitabili se non avranno in ogni punto un'altezza libera di almeno m. 2 presso la gronda e di m. 3,20 sulla parete opposta.

ART. 56.

Per le costruzioni e le radicali trasformazioni delle case esistenti dovranno osservarsi le altezze prescritte per le case di nuova costruzione, salvo il disposto dell'art. 11.

ART. 57.

L'area scoperta dei cortili, anche se tenuti a giardino, non sarà minore della quinta parte della somma della superficie delle pareti che la recingono, escluse le superfici dei muri divisorii di altezza però non maggiore di tre metri, salvo modificazioni che venissero fatte dall'Autorità comunale ove ciò sia assolutamente richiesto da speciale configurazione del cortile stesso.

I cortili non potranno mai essere coperti da invetriate ove a giudizio dell'Autorità Comunale non abbiano una sufficiente ampiezza o quando da essi esclusivamente traggano aria e luce gli ambienti degli edifici che li attorniano: ad ogni modo dovranno essere muniti di un'ampia lanterna apribile, fornita di impianti atti a garantire una permanente ventilazione naturale.

Le ampiezze dei cortili di case confinanti possono essere sommate per costituire lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi fra i diversi edifici, ove però intervenga un accordo in forma legale fra i proprietari frontisti.

Nei fabbricati esistenti, aventi cortili di dimensioni

Altezza delle case ricostruite e riformate.

Cortili

minori di quelle sopra ricordate, potranno essere permessi lavori di nuova costruzione, esclusi i sovralti, ove non risulti diminuita la superficie effettiva del cortile ed il rapporto con la superficie dei muri che lo recingono.

Potranno anche essere concessi dei sovralti in arretramento, purchè con tali sovralti la nuova area arretrata aggiunta alla superficie del cortile non riesca inferiore al quinto della superficie risultante dalla somma delle superfici delle pareti esistenti aumentata della superficie della nuova parete arretrata.

ART. 58.

I pozzi di luce ristretti in limiti inferiori a quelli stabiliti per i cortili non potranno essere permessi che per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi ecc. ma non per illuminare stanze di abitazione; ad ogni modo si dovrà provvedere al conveniente rinnovamento d'aria e la distanza fra i muri di contro non dovrà mai essere minore di metri tre.

Lo stato attuale potrà essere conservato fino a che non si provveda a nuove costruzioni, ricostruzioni o a notevoli adattamenti.

ART. 59.

I cortili, le aree libere del suolo fabbricabile, le vie private, gli spazi fra le case, i pozzi di luce ecc., dovranno essere pavimentati e sistemati in modo da permettere pronto scolo delle acque: ove siano molto larghi, avranno una zona pavimentata lungo i muri delle case, larga almeno un metro.

E' concesso il termine di anni due perchè i luoghi di cui sopra sieno uniformati alle presenti prescrizioni.

Pozzi di luce

Pavimentazione dei cortili, ecc

ART. 60.

Fogne.

Ove manchino fogne stradali per lo scarico delle materie luride queste dovranno mediante tubazioni impermeabili essere immesse in vasche impermeabili che dovranno periodicamente essere vuotate a cura del proprietario. Tali vasche dovranno avere i seguenti requisiti:

- 1) dovranno contenere il «pozzo nero» separato dalle pareti della vasca da una intercapedine di m. 0,60;
- 2) saranno perfettamente isolati dal suolo e dalle pareti della casa in modo che sia palese ogni infiltrazione; non dovranno avere alcuna parete o parte di essa che serva da muro di fondazione;
- 3) saranno costruite con materiale atto ad assicurare dalla filtrazione e internamente intonacate a cemento;
- 4) saranno poste in luogo dove possa essere facile assicurare il loro collegamento all'eventuale fognatura stradale;
- 5) le bocche d'accesso all'intercapedine dovranno avere un diametro di cm. 60 e saranno chiuse con chiusino in pietra, ferro o cemento;
- 6) ciascun pozzo nero sarà munito di un tubo di ventilazione ed esalazione del diametro di cm. 12 non comunicante con altro condotto e che si innalzi fin sopra al tetto della casa;
- 7) il fondo del pozzo nero sarà costruito in gettata di cemento in forma di bacino concavo con angoli arrotondati;
- 8) le bocche di estrazione dovranno aprirsi solo in cortili, cavedi o anditi di passaggio e disposte in mo-

do che lo spurgo possa farsi senza passare con tubi attraverso locali d'abitazione, negozi o magazzini.

ART. 61.

A giudizio dell'ufficiale sanitario dove esistano gallerie stradali di sufficiente ampiezza può acconsentirsi la costruzione di fosse biologiche a tre scomparti.

CAP. VI.

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

ART. 62.

Tutte le parti degli edifici destinati a rimanere visibili permanentemente da vie o spazi pubblici devono — con speciale riguardo al luogo in cui essi sorgono — corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni ecc. che oltre ad essere per sè stesse decorose e rispondenti alle esigenze estetiche, dovranno anche armonizzare coi materiali ed altro degli edifici, tenendo conto della eventuale importanza artistica di questi.

Rispetto alle esigenze del decoro edile

Dell'osservanza di tale norma e per ciascun edificio, è responsabile il relativo proprietario, salvo quanto è stabilito al secondo comma dell'art. 54.

ART. 63.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere, fino all'altezza di m. 2,20 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di m. 0,05 sull'area stradale e semprechè tale sporgenza non costituisca, ad

Limite di sporgenza delle decorazioni.

esclusivo giudizio del Sindaco, pericolo alcuno per i passanti.

Lo zoccolo non potrà occupare alcuna parte del suolo pubblico.

ART. 64.

Collocamento di insegne.

La facciata dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovrà essere predisposta per il collocamento delle relative ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nel posto o nei posti prestabiliti della facciata stessa.

Per i fabbricati esistenti, le ditte, le insegne, i mostrini, ecc. potranno essere consentiti in oggetto purchè sieno rispettate le sporgenze di cui all'articolo precedente per le decorazioni e all'art. 67 per la sporgenza e purchè il disegno di dette insegne, mostrini ecc. sia, a giudizio insindacabile del Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ritenuto decoroso.

Le insegne, mostrini ecc. di uno stesso edificio, dovranno possibilmente essere eguali od almeno armonizzanti.

Dopo la rimozione delle insegne, dei mostrini ecc. dovrà immediatamente essere rimessa in pristino la facciata dello stabile.

Nelle strade principali sono vietate le insegne sporgenti trasversalmente alla strada e solo eccezionalmente potranno essere consentite nelle vie secondarie, ed anche nelle principali quando ne sia riconosciuta la utilità pubblica (come nel caso di orologi, barometri, termometri, insegne di farmacie, alberghi) su conforme deliberazione della Giunta, che stabilirà un congruo canone a prova della precarietà della concessione, da far risultare con regolare atto.

Entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore del regolamento dovrà ottenersi regolare concessione e dovranno essere rimosse tutte le ditte ed insegne sporgenti trasversalmente alle strade, a norma del comma precedente.

ART. 65.

Nei fabbricati verso la pubblica via ed anche in quelli costruiti in arretramento dalla linea stradale, i contorni delle aperture di porte, botteghe e finestre, i coprifascia delle cornici dei vari piani e simili, devono essere in pietra naturale o artificiale di provata solidità, o in terracotta.

Contorni delle aperture.

ART. 66.

Lo zoccolo così delle case come dei muri di cinta, deve essere costituito da lastre o conci lavorati, o di materiali duri e resistenti o con intonaco cementizio e avere un'altezza di almeno m. 0.60.

Questa disposizione vale anche per i fabbricati costruiti in arretramento, quando la zona di arretramento non venga recinta.

ART. 67.

L'altezza e la sporgenza dei balconi, dei balconcini e delle loro parti sono stabilite come segue:

Balconi e balconcini

Ad altezza inferiore a metri 2,20 non si possono costruire o ricostruire balconi e balconcini, nè loro parti.

Dall'altezza di m. 2,20 a m. 3,20 non si possono costruire balconi o balconcini con sporgenza loro o delle loro parti superiore a m. 0,25.

Dall'altezza di m. 3,20 a m. 3,60 vale ancora la precedente disposizione per la sporgenza del balcone, ma è consentita una maggiore sporgenza per le mensole a sostegno di balconi posti ad altezza superiore ai m. 3,60.

Nelle vie di larghezza inferiore a m. 5 è consentita una sporgenza maggiore di m. 0,25 a condizione che la larghezza della strada, diminuita di due volte la sporgenza del balcone, non si riduca a meno di m. 3,50, e salve le disposizioni dell'art. 68.

Nelle vie di larghezza fra m. 5 e m. 8 è consentita una sporgenza massima di m. 0,80, a condizione che la larghezza della strada, diminuita di due volte la sporgenza che si vuol assegnare al balcone, non si riduca inferiore a m. 4,50.

Nelle vie di larghezza oltre 8 metri è consentita una sporgenza di m. 1,20.

Però nelle piazze e nelle vie di larghezza superiore a 20 metri la sporgenza della lastra del balcone non potrà superare i metri 0,25, se non ad altezza superiore a m. 4,50.

L'altezza del balcone viene misurata dal marciapiede alla faccia inferiore del lastrone, e la sporgenza viene misurata dal vivo del muro quando la facciata del fabbricato non è in arretramento, e in questo caso dalla linea del confine di proprietà.

Per la determinazione della larghezza della strada vale quanto è stabilito all'art. 53.

ART. 68.

Il Sindaco può, su conforme parere della Commissione Edilizia, limitare o vietare la costruzione di balconi e balconcini nelle vie larghe meno di 5 metri,

Facoltà di vietare la costruzione dei balconi e balconcini

come pure, per speciali ragioni architettoniche, imporre ulteriori restrizioni alle norme sopra stabilite.

ART. 69.

Non si possono collocare tettucci o pensiline alle porte d'ingresso di case d'abitazione, teatri, botteghe, alberghi che siano sporgenti sul suolo pubblico o di uso pubblico senza speciale licenza del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia e su conforme deliberazione della Giunta Municipale, la quale stabilirà un congruo canone a prova della precarietà della concessione: il tutto risulterà da regolare atto a spese del richiedente; in ogni caso non potranno permettersi nelle vie inferiori ai 5 metri.

La sporgenza non potrà superare quella del sottostante marciapiede se le pensiline sono situate ad altezza di m. 3 dal suolo purchè siano sospese; per altezza superiore ai 3 metri potranno essere concesse sporgenze maggiori anche se sostenute da mensole: in ogni caso non saranno mai appoggiate su colonne infisse nel suolo.

Per gli edifici pubblici o di carattere monumentale, potrà a queste prescrizioni derogare l'Autorità Comunale.

Per i tettucci e le pensiline attualmente esistenti e sporgenti sul suolo pubblico, per le quali non sia stata ottenuta regolare concessione, dovranno i proprietari richiedere la loro conservazione e regolarizzare la concessione, come sopra è detto, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Tettucci, pensiline.

ART. 70.

Lampade.

Le lampade delle botteghe, degli esercizi pubblici ecc. devono avere altezza dal suolo non minore di due metri e mezzo e sporgenza da 50 centimetri o un metro, secondo le larghezze della strada.

Le lampade e fanali posti ad altezze superiori a m. 3,50 dal suolo potranno avere sporgenze maggiori a giudizio della Commissione Edilizia.

Potrà dal Sindaco, quando ne riconosca la utilità pubblica e su conforme insindacabile deliberazione della Giunta municipale, essere concesso il permesso del collocamento di lampade aventi carattere di indicatori od insegne luminose con quadro rettangolare; in tale caso saranno fissate sia le dimensioni che l'altezza e sporgenza dell'insegna e sarà stabilito un congruo canone a prova della precarietà della concessione.

Tutte le lampade ed i fanali attualmente esistenti all'esterno delle facciate devono essere uniformati alle disposizioni di cui sopra entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Entro egual termine dovranno essere rimosse quelle non rispondenti alle suddette condizioni qualora prima non sia stato ottenuto il regolare permesso a norma del comma precedente.

ART. 71.

Tendoni.

Non potranno collocarsi tende e tendoni mobili a riparo del sole davanti alle facciate dei negozi senza averne, su regolare domanda, ottenuto il permesso dall'Autorità Municipale, che ne stabilirà la sporgenza, la quale non potrà mai essere maggiore della lar-

ghezza del marciapiede e, salvo casi speciali riconosciuti dalla Giunta, mai maggiore di m. 1,20.

L'altezza delle medesime poi non deve essere minore di m. 2,20 dal suolo, misurata nel punto più basso. Si possono tollerare tende verticali scendenti fino al suolo, ma nel solo lato parallelo alle facciate.

Nelle strade percorse dalle tramvie il Sindaco stabilirà di volta in volta la sporgenza e l'altezza del tendone, il quale, normalmente, dovrà restare distante m. 1,20 dalla più prossima rotaia, ed essere alto più di m. 2,50 dal piano della rotaia stessa.

Tali tendoni dovranno essere decorosi e mantenuti sempre in ottimo stato; in difetto, sarà, senz'altro, revocata la concessione.

Gli attuali tendoni e tende esistenti, dovranno essere uniformati alle prescrizioni di cui sopra e messi in ottimo stato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 72.

Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri nè conservare quelle già esistenti, quando siano visibili da spazi pubblici; nè possono conservarsi quelle che divengono tali in seguito a modificazioni del fabbricato, fatta eccezione, in questo caso, di quelle disposte in colonna a guisa di torri chiuse, quando siano decorosamente collegate col resto dell'edificio.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, potrà concedere speciali deroghe, caso per caso.

**Latrine visibili da
spazi pubblici**

ART. 73.

Abbaini

Le finestre sopra il tetto, dette abbaini, quando non siano in armonia con la decorazione della fronte o del tetto, non devono essere visibili dalla pubblica via.

ART. 74.

Canali di gronda e tubi pluviali.

Le gronde in struttura muraria dei fabbricati prospicienti su aree pubbliche, debbono avere il frontalino costruito in pietra naturale o artificiale di provata solidità o in terracotta, ed essere munite di canali di materiale impermeabile per lo scarico delle acque piovane. Dai canali suddetti le acque devono essere immesse negli appositi condotti sotterranei a mezzo di tubi verticali, i quali nella parte inferiore, sino all'altezza di almeno metri 3,60 dal piano di spiccato, non debbono sporgere dal muro. I tubi devono trovarsi a contatto con le pareti della rispettiva incassatura.

ART. 75.

Riparazioni e tubi pluviali

Nel caso di rottura di qualche condotta delle acque piovane verso la pubblica via, il proprietario è tenuto a farne eseguire immediatamente la riparazione.

ART. 76.

Intonaco e coloritura dei muri

Tutti i muri di fabbrica, ad eccezione di quelli in pietra naturale o stilati a faccia vista a perfetta regola d'arte, devono, quando siano visibili da spazi pubblici, essere intonacati o convenientemente decorati.

I muri nuovi o riattati devono venire intonacati entro il termine di un anno dalla loro costruzione.

Il Sindaco potrà, solo in via eccezionale, consentire proroghe al termine suddetto.

Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, spettino esse a uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte. In caso di disaccordo fra i vari proprietari, spetta al Sindaco stabilire la tinta da adottare.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbrica o dei muri di cinta non presentino un'aspetto decoroso, il Sindaco ordinerà una nuova coloritura, fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Tutti i muri di fabbrica che ora non sono nelle condizioni volute dal presente articolo, dovranno esservi uniformati nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 77.

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla pubblica vista dipinture ed ornamenti o ditte di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, senza avere prima presentato al Sindaco i relativi disegni (occorrendo anche a colori) e ottenuta la licenza.

Appena cessato lo scopo per cui le dipinture o gli ornamenti o le ditte furono eseguite, esse dovranno essere immediatamente cancellate o rimosse e la facciata rimessa in pristino.

Licenza per dipinture ed altri ornamenti.

ART. 78.

Tubazioni per gas o per acqua e canne da fumo sulle facciate.

E' vietato applicare tubazioni per il gas e per l'acqua sulle facciate verso strada; ove ora esistono dovranno essere sistemate appena se ne presenti la possibilità.

E' altresì vietato costruire canne da fumo applicate alle pareti esterne od anche incassate nei muri prospicienti la pubblica via. Potrà tollerarsi la costruzione di canne incassate nel muro frontale quando sia applicata, per il loro sviluppo, una controcanna in modo che vi sia fra le due canne una intercapedine di almeno 3 centimetri, nella quale possa circolare l'aria.

ART. 79.

Infissi.

Gli infissi da applicarsi alle fronti delle case, in modo che siano comunque visibili da spazi pubblici, debbono, anche nei riguardi dell'estetica, ottenere il nulla osta del Sindaco, il quale può anche richiedere la presentazione del relativo disegno.

ART. 80.

Serramenti.

Tutte le aperture di porte e di botteghe verso strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, eccetto che l'apertura verso l'esterno sia richiesta da ragioni di sicurezza, nel qual caso la concessione dovrà risultare da atto precario rilasciato dal Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Municipale, la quale potrà anche prescrivere un congruo canone a prova della precarietà della concessione, ed i serramenti dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano all'esterno verso strada, ad altezza minare di metri 2,20.

Sono assolutamente proibite le imposte a vento sulle facciate esterne di nuova costruzione, a meno che ciò non sia richiesto dallo speciale stile architettonico dell'edificio.

Tutti i serramenti di porte e di botteghe e quelli di finestre ad altezza minore di m. 2,20 che comunque si aprono ora verso l'esterno dovranno, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere modificati in modo da aprirsi solo verso l'interno, a meno che, entro tale periodo, i proprietari non abbiano ottenuto regolare concessione come è detto sopra.

ART. 81.

Le ditte concessionarie di linee aeree telegrafiche, telefoniche, elettriche, dovranno a loro spese provvedere allo spostamento di bracci, mensole e condutture ogni qualvolta sia necessario per sistemazioni, restauri, modificazioni di facciate, per pose di ponti, armature od altro.

Spostamenti di condutture aeree.

CAPO VII.

PREVENZIONE E DIFESA DAI PERICOLI

DI INCENDIO

ART. 82.

Le scale, i passaggi alle scale e le gabbie di scala devono essere costruite con materiale resistente al fuoco.

Le gabbie di scala che servano a quattro o più

Scale e gabbie di scale. - Numero delle scale in relazione alla vastità del fabbricato.

piani e che non abbiano finestre debbono essere sopraelevate di almeno m. 1.50 sopra il tetto ed avere in questa parte di sopraelevazione finestre facilmente apribili; se sono coperte da lucernario a vetri, questi dovranno essere retinati, in modo però da non impedire il passaggio di luce sufficiente.

Ogni vano di scala deve avere facile comunicazione con una strada o con cortili aperti.

Gli edifici ad uso abitazione, di uffici, di depositi commerciali, di officine industriali, di alberghi, di scuole, di collegi, quando l'area coperta sia superiore a 350 mq., dovranno essere provvisti di almeno due scale contigue dalla base alla sommità, opportunamente distanziate una dall'altra.

ART. 83.

Pozzi degli ascensori

Il pozzo degli ascensori che non sia nella gabbia di scala deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco, ed essere munito di porte pure resistenti al fuoco.

Gli ascensori debbono essere a cabina chiusa. Quelli collocati nella gabbia delle scale oltre le ringhiere devono avere i ripari fino all'altezza di m. 1.50, e tali da evitare a chi si trova sulla scala qualsiasi contatto con la cabina in moto.

ART. 84.

Sottotetti.

Tutti gli impianti di legno dei sottotetti praticabili, devono essere protetti con uno strato di materiale incombustibile e difficilmente disgregabile (pavimento di tavole di cotto o di piastrelle di cemento) dello spessore di almeno centimetri 4.

ART. 85.

Muri tagliafuoco.

I fabbricati contigui di nuova costruzione e quelli esistenti quando si provvede a sopraelevazione o a ricostruzione del tetto, dovranno essere separati da muri tagliafuoco dello spessore di almeno m. 0,25 e dell'altezza di m. 0,60 sopra il tetto, salvo prescrizioni speciali.

Se i fabbricati sono di differente altezza il muro tagliafuoco dovrà superare di almeno m. 0,60 il fabbricato più basso, quando la differenza di altezza sia inferiore a tale limite; se la differenza è superiore, il muro di divisione deve essere costruito in modo da proteggere interamente con uno spessore di almeno 15 centimetri di materiale resistente al fuoco, tutte le parti in legname dell'edificio più elevato.

Ogni casa deve essere munita di abbaino od altro facile accesso al tetto.

ART. 86.

Norme per gli impianti di condutture per gas.

I tubi e tutti gli apparecchi che servono alla distribuzione del gas nell'interno degli edifici, e che sono in ambienti accessibili al pubblico — androni, cortili, scale, ecc. — devono essere in ferro od in ottone e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.

Quando il tubo da gas debba essere incassato o debba attraversare una parete o una impalcatura, ovvero un vano non facilmente accessibile (un vespaio od altra intercapedine) dovrà, in tutte le parti non ispezionabili, essere senza giunte e presentare sufficienti tracce esteriori della linea percorsa.

ART. 87.

Norme per gli impianti di condutture elettriche.

Per la esecuzione di impianti di condutture elettriche si dovranno seguire le norme dettate dalla Associazione Elettrotecnica Italiana.

Per le linee di condotta elettrica ad alta tensione (cioè superiore a 600 volta per corrente continua e a 300 per corrente alternata) oltre le altre prescrizioni dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, si dovranno osservare anche quelle che saranno stabilite caso per caso.

ART. 88.

Condotti del fumo

I condotti del fumo devono:

a) essere costruiti con materiale incombustibile, distanti non meno di m. 0,15 da ogni struttura in legno, a regola d'arte ed in modo che si possa facilmente provvedere alla loro pulitura con mezzi meccanici e quando non siano costruiti con tubi continui di terra cotta, gres o cemento, avere gli angoli arrotondati e le pareti lisce ed impermeabili al fumo o rese impermeabili mediante rivestimento di materiale adatto, che valga ad impedire, dove i condotti attraversino o rasentino locali di abitazione, la filtrazione di gas irrespirabili ed un soverchio riscaldamento di mobili e di oggetti posti in contatto con le pareti;

b) essere provvisti di bocchette o sportelli per la ispezione e la spazzatura, nei punti ove sia necessario. Questi sportelli devono essere distanti, possibilmente, m. 1,40 da ogni struttura in legno, a perfetta tenuta e costruiti con materiale resistente al fuoco;

c) essere sopraelevati sulla copertura di almeno m. 0,80 o di quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni o giudicate necessarie dal

Sindaco, in modo da evitare, in ogni caso, che le esalazioni e il fumo abbiano a recare danno, molestia o pericolo agli edifici, od agli abitanti di essi.

Se i condotti del fumo non sono incassati nelle murature e attraversano strutture di materiale combustibile, devono nelle tratte di attraversamento essere difesi da una controcanna di maggior sezione, cosicchè siavi fra le due canne una intercapedine di almeno 3 centimetri, nella quale possa circolare l'aria.

I condotti del fumo, dell'aria calda e del vapore debbono essere distanziati dalle travi e pareti di legno centimetri 20 e i condotti di acqua calda non meno di centimetri 10.

E' vietata la costruzione di canne da camino nei muri adiacenti ai fienili.

Il Sindaco potrà, caso per caso ed a suo esclusivo giudizio, ordinare che i condotti del fumo, dell'aria calda e del vapore esistenti sieno uniformati alle prescrizioni di cui sopra e più specialmente a quelle della lettera c) fissandone il termine per l'esecuzione.

ART. 89.

I locali destinati a contenere 40 persone o più, devono avere almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra, con porte aprentisi dall'interno verso l'esterno e rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia, osservando per le eventuali porte esterne le prescrizioni del precedente art. 80.

Per i locali di laboratorio potrà essere imposta tale cautela, anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

Locali di riunione o di laboratorio.

ART. 90.

Costruzioni in legno

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno o in altro materiale di facile combustione sono soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

ART. 91.

Fabbricati per uso di industria e commercio

Quando una parte del fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio o fienile, le due parti devono essere separate da struttura a tagliafuoco e le aperture di comunicazione, nel minor numero possibile, devono essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.

ART. 92.

Locali per forni, fucine ecc.

I locali nei quali sono collocati i forni per pane, per pasticceria o simili, o forni metallurgici, o fucine, fornelli di fusione e simili, nonchè costruzioni in tali locali esistenti, devono essere in ogni loro parte di materiale resistente al fuoco.

Qualora non lo sieno, dovranno essere conformati a quanto sopra entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 93.

Apparecchi di riscaldamento e focolari in genere.

Gli apparecchi di riscaldamento, come i focolari di caloriferi, le stufe a carbone, a legna, a gas ed elettriche, i caminetti, le cucine così dette economiche ecc. debbono essere convenientemente distanziati ed isolati dalle strutture di materiale combustibile (tramezze di legno, soffitti, pavimento in legno ecc.).

I condotti dei caloriferi ad aria calda devono essere costruiti con materiale incombustibile e le bocche di immissione nei locali devono essere provvedute di chiudenda o di griglia metallica.

ART. 94.

Dovranno essere forniti di impianti di apposite prese di acqua sotto pressione e salvi i maggiori provvedimenti che possono essere prescritti dalla Commissione di vigilanza per i luoghi di pubblico spettacolo:

Edifici per cui sono obbligatori gli impianti interni di spegnimento.

a) collegi, pubblici dormitori, ecc.;

b) grandi sale di riunione (capaci di almeno 150 persone), sale di cinematografo, da ballo, per rappresentazioni anche se sia ammesso pubblico non pagante, grandi magazzini di vendita;

c) stabilimenti industriali, laboratori, officine che impieghino più di 150 operai, fatta eccezione pel caso in cui si lavorino materiali totalmente incombustibili;

d) depositi di combustibili od infiammabili, cattedre di legname, scuderie, rimesse per automobili.

Tali prese d'acqua degli impianti interni dovranno essere munite di raccordi uguali a quelli stabiliti dall'Amministrazione comunale per il pubblico servizio di spegnimento, ed essere convenientemente corredate di tubo flessibile e di lancia.

Per gli edifici destinati a deposito o a lavorazione di materie infiammabili o che presentino pericolo di scoppio devono essere osservate le norme prescritte dall'apposito regolamento.

ART. 95.

Illuminazione nei locali di accumulatori

Nei locali dove sono installati accumulatori elettrici non si impiegherà altra illuminazione che quella fatta con lampade elettriche ad incandescenza.

CAPO VIII.

PIANI REGOLATORI E NORME SPECIALI
PER QUARTIERI E VILLINI

ART. 96.

I privati che vogliono frazionare una zona di terreno per renderlo adatto alla costruzione di un aggregato di case in genere o anche semplicemente per trasformarlo da terreno coltivato in area fabbricabile, dovranno farne denuncia al Sindaco.

ART. 97.

La denuncia dovrà essere corredata da una planimetria generale della località in scala 1/2000 almeno indicante la lottizzazione delle aree fabbricabili e la disposizione delle strade con indicazioni di quote altimetriche.

ART. 98.

La superficie del suolo riservata per la fabbricazione non dovrà essere più del doppio di quella riservata per le strade.

ART. 99.

D'ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro che non potrà essere oltrepassato. L'area coperta da costruzioni non dovrà in ogni caso e per ciascuna proprietà eccedere i due terzi dell'area destinata alla fabbricazione.

ART. 100.

Nella denuncia dovrà pure indicarsi il sistema di fognatura, il modo con cui sarà provvisto agli scarichi d'acque domestiche e piovane.

ART. 101.

Un quartiere a villini deve occupare un'area formante uno e più isolati limitati da pubbliche strade aperte o da aprirsi.

ART. 102.

Nei quartieri a villini ogni edificio deve essere costituito da una casa isolata o anche da un gruppo di case accoppiate, in numero però non maggiore di tre. Nessun edificio deve avere più di tre piani compreso il terreno, nè la fronte di lunghezza maggiore, complessivamente, di 30 metri. Esso deve ispirarsi ad un unico concetto architettonico e non deve occupare più di due quinti dell'area del lotto su cui sorge, netta di strade, anche private. Nel rapporto dei due quinti non verranno computate le pensiline, i balconi, nè le scalinate e le costruzioni rustiche accessorie, quando non sorpassino l'altezza dello zoccolo delle divisioni interne dei lotti.

Raggruppamenti e superficie coperta

ART. 103.

**Spazi intermedi e
circostanti**

Gli spazi circostanti agli edifici e tra essi compresi devono essere sistemati e mantenuti decorosamente a giardino, ad orto ecc. escluso qualsiasi deposito anche provvisorio, di materiale od altro.

Negli edifici dei quartieri a villini non è permesso destinare locali a magazzini in genere, come pure a negozi o spacci pubblici.

ART. 104.

**Distanze minime fra
gli edifici.**

La distanza minimo fra gli edifici, fatta eccezione per le edicole di portineria, deve essere di metri 8 (otto) nel senso parallelo alla strada e di m. 16 in senso perpendicolare e le strade saranno larghe almeno m. 8.

Ogni edificio dovrà sempre distare da tutte le linee di confine del lotto, non meno di m. 4, salvo le eccezioni che per la distanza dalle strade potrà stabilire il Comune.

Lo spazio intercedente tanto fra le case isolate quanto fra i gruppi di due o tre case potrà occuparsi con scalinate e con pensiline fino a raggiungere $\frac{1}{5}$ della sua larghezza e per non più di $\frac{1}{2}$ della lunghezza della fronte che l'edificio ha sul lato in cui le scalinate o pensiline sono costruite.

Verso tale spazio l'edificio potrà anche avere un corpo avanzato per $\frac{1}{4}$ della lunghezza della fronte e per non oltre $\frac{1}{5}$ della distanza dall'edificio più vicino, purchè si compensi con un arretramento, in altra parte della stessa fronte, di una superficie equivalente.

La presente disposizione non si applica alle costruzioni che verranno costruite sul suolo dell'attuale Piazza d'Armi, essendo esse regolate da apposito capitolato.

ART. 105.

A deroga di quanto è prescritto dall'art. 55 precedente, l'altezza netta interna del piano terreno può limitarsi a un minimo di m. 3,20.

**Altezza interna dei
piani.**

Il pavimento del piano terreno deve essere sopraelevato di almeno m. 0.50 sul pian di strada, fatta eccezione per locali evidentemente non destinati ad abitazioni come bagni, ritirate, passaggi.

ART. 106.

Nelle case dei quartieri a giardino sono vietati pozzi di luce di cui all'art. 58.

**Divieto di cavedi e
pozzi di luce.**

ART. 107.

La separazione dei vari lotti dalla strada e tra loro dovrà essere costituita da cancellate o da rete metallica su zoccolo in muratura. Verso la strada lo zoccolo dovrà essere costruito conformemente alle norme dell'art. 66 e non potrà superare l'altezza di metri 1,30 dal piano stradale e la cancellata sovrapposta, che dovrà sempre essere decorosa, non potrà superare l'altezza di altri m. 2.

**Separazioni dei vari
lotti.**

Nelle divisioni interne lo zoccolo non potrà superare l'altezza di m. 1,25 e la cancellata o la rete metallica quella di m. 2.00.

In ogni caso l'altezza delle divisioni interne non potrà essere superiore a quella della cancellata verso la strada.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 108.

Numero civico dei fabbricati.

Le tabelle dei numeri civici di ciascun edificio o accesso devono essere conformi al modello stabilito dal Comune.

Il numero viene assegnato dal Comune contemporaneamente al rilascio della licenza.

~~Le tabelle, sia per le nuove costruzioni, sia per la apertura di nuovi accessi, devono essere provvedute e collocate a cura e spese del proprietario.~~

Saranno collocate sulla destra della apertura di accesso ad una distanza non maggiore di cm. 30 dallo stipite e ad un'altezza di circa m. 2,50 dal suolo in posizione perfettamente visibile.

Il proprietario è obbligato a conservare la tabella e mantenerla in buono stato e col numero sempre perfettamente leggibile.

Quando il Comune di sua iniziativa, rinnova la numerazione di una via, provvede a sue spese alla sostituzione di tutte le tabelle.

In caso di demolizione di fabbricati che non debbono essere più ricostruiti, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici che vengono così ad essere aboliti.

ART. 109.

Apposizione di indicatori e di altri apparecchi.

Al Sindaco è riservata, per ragioni di pubblico servizio e quando non si possa meglio provvedere in altro modo, la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati

o delle costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali, e specialmente:

a) le indicazioni dei nomi delle piazze, borghi, vie, vicoli ed altri spazi simili;

~~b) le nicchie e le lastre per orinatoi;~~

~~c) le piastrine, i capisaldi e le tabelle per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti e di telefoni;~~

d) le mensole, i ganci, i tubi per la pubblica illuminazione, *quando per la ristrettezza delle vie non sia possibile provvedere altrimenti.*

~~e) gli orologi elettrici;~~

~~f) i sostegni per i fili conduttori elettrici;~~

~~g) gli avvisatori elettrici stradali, orologi, ecc. coi loro accessori.~~

Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, le tabelle, gli avvisatori, gli orologi ecc. non devono essere sottratti alla pubblica vista.

Questi indicatori e apparecchi vengono applicati a spese del Comune nei luoghi stabiliti dal Sindaco.

ART. 110.

Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte della fronte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui all'articolo precedente, dovrà darne avviso all'Ufficio Tecnico comunale, il quale prescriverà, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.

Obblighi dei proprietari

ART. 111.

Sistemazione de i
marciapiedi per
gli accessi car-
reggiabili

Per gli accessi carreggiabili esistenti, il proprietario, oltre esser tenuto al rimborso delle spese per la loro manutenzione, dovrà, nel caso di rinnovazione del marciapiede, pagare la differenza di costo fra il marciapiede carreggiabile e il marciapiede comune.

Per l'impianto dei nuovi accessi carreggiabili il proprietario assumerà a suo carico l'intera spesa per la costruzione dell'accesso carreggiabile e per la conseguente sistemazione della strada, del marciapiede, del corso delle acque, ecc.

ART. 112.

Apertura di strade
private

Quando uno o più proprietari intendono di aprire una strada privata o anche solo iniziarne la costruzione, devono presentare al Sindaco il relativo progetto, ottenerne l'approvazione e addivenire alla stipulazione, a loro spese, di un atto pubblico da trascrivere, dal quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere e illuminare la strada stessa, nei modi che verranno prescritti dal Sindaco e di provvedere agli scarichi a norma dei regolamenti municipali.

La larghezza della strada non potrà essere minore di m. 6,00; sempre però i fabbricati dovranno distare di fronte m. 12.

A garanzia dell'osservanza di questi obblighi i proprietari dovranno fare un deposito in denaro; l'ammontare sarà stabilito dal Sindaco e risulterà dall'atto pubblico di cui sopra.

Per tutte le strade aperte al pubblico ora esistenti, dovrà essere attuata la regolare procedura di cui sopra entro un anno dall'entrata in vigore del presente regola-

mento; in difetto di che la strada dovrà essere chiusa all'inizio della sua diramazione dalla via pubblica con muretto e cancello come un ingresso privato.

ART. 113.

Anche le vie private già esistenti e comunicanti con le vie e piazze pubbliche dovranno — ove siano a fondo cieco — essere chiuse con muro o cancello, anche apribile, da eseguirsi conforme a disegno prima approvato, e dovranno in ogni caso essere provviste di pavimentazioni e di regolari scarichi delle acque.

Il Sindaco avrà la facoltà di applicare questa disposizione anche alle vie private aperte, in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

ART. 114.

E' in facoltà del Sindaco di prescrivere che le aree fabbricabili in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi e di aspetto, a suo giudizio, decoroso.

CAPO X.

SORVEGLIANZA E CONTRAVVENZIONI

ART. 115.

Gli Uffici Tecnico, di Igiene e di Polizia sorvegliano, ciascuno secondo le proprie competenze, che le opere siano eseguite colle modalità indicate nella domanda e nei disegni approvati, a seconda delle buone regole d'arte e delle prescrizioni dei regolamenti in vigore.

Chiusura delle vie a
fondo cieco.

Chiusura di aree
fabbricabili.

Visite e ispezioni
alle case.

A tale scopo i luoghi ed i cantieri in cui si eseguono i lavori devono essere sempre accessibili ai funzionari dei detti uffici e il proprietario o l'assuntore dei lavori dovrà esibire, a richiesta, i tipi approvati e bollati e fornire tutti gli schiarimenti del caso.

Oltre che nei casi previsti dal Regolamento d'Igiene sarà in facoltà del Sindaco di far procedere a ispezioni nei fabbricati esistenti ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, e di ingiungere i provvedimenti del caso.

ART. 116.

Rimborso di spese

Quando la necessità della visita sia determinata da negligenza o comunque da inosservanza, da parte del proprietario, delle disposizioni vigenti, il proprietario dovrà versare al Comune per ogni visita la somma di lire 25 a titolo di rimborso delle spese per la visita stessa, oltre le indennità tutte eventualmente dovute ai funzionari che eseguono la visita qualora per la distanza dall'ufficio essi vi abbiano diritto.

ART. 117.

Contravvenzioni.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite colle penalità di cui agli articoli 224 e seguenti della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, modificata con R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 e con quelle di cui al R. Decreto Legge 23 maggio 1924 n. 867, tranne che costituiscano ad un tempo violazioni di altri leggi e regolamenti che comminino pene maggiori, nel qual caso saranno applicate tali penalità.

L'Ufficio di polizia è tenuto a denunciare al Sinda-

co quelle costruzioni iniziate o già condotte a termine senza la prescritta licenza.

Tale denuncia può anche essere fatta dai funzionari dell'Ufficio Tecnico o dell'Ufficio d'Igiene o di quello del Dazio.

ART. 118.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono ammesse a conciliazione a norma degli articoli 226 e seguenti della legge comunale e provinciale con le modificazioni di cui al R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, nonchè a norma del decreto-legge 23 maggio 1924 n. 867.

Conciliazioni.

La quinta parte del provento delle contravvenzioni sarà dovuta al funzionario denunciante ed i restanti quattro quinti saranno devoluti al Comune.

CAPO XI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 119.

Sono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali non conformi a quelle del presente regolamento.

Abrogazione di disposizioni di altri regolamenti.

ART. 120.

L'Autorità Comunale potrà sempre revocare o modificare le concessioni fatte a norma del presente regolamento, a suo esclusivo insindacabile giudizio, curandone altresì, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio.

Revoca delle concessioni

ART. 121.

**Termini fissati nelle
disposizioni tran-
sitorie.**

Trascorsi infruttuosamente i vari termini fissati nelle disposizioni transitorie contenute negli articoli cui si riferiscono, il Sindaco applicherà le disposizioni di cui al Capo X, non esclusa l'esecuzione d'ufficio.



— INDICE —

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag. 3
Licenze per le opere edilizie.	
Denunce di opere edilizie.	
Modalità per l'inizio dei lavori.	
Determinazione dei punti fissi.	
CAPO II. - COMMISSIONE DI EDILIZIA E D'ORNATO	„ 14
Composizione della Commissione.	
Suo funzionamento.	
CAPO III. - OPERE PROVVISORIALI PER L'ESECUZ. DEI LAVORI	„ 17
Cautele contro i danni e per la tutela di parti artistiche.	
Costruzione degli assiti.	
Costruzione dei ponti di servizio.	
Uso di altre opere provvisoriali.	
Demolizioni e scavi.	
Norme per le materie di rifiuto.	
Interruzione dei lavori.	
Opere sulle strade e sul suolo pubblici.	
CAPO IV. - SOLIDITÀ, SICUREZZA E DECORO DEI PABBRICATI	„ 28
Obblighi di esecuzione.	
Obblighi di manutenzione.	
Provvedimenti per la sicurezza pubblica.	
Finestre di sotterranei.	
Condotti del fumo.	
CAPO V. - NORME IGIENICHE ED EDILIZIE	„ 34
Altezza dei fabbricati.	
Costruzioni in arretramento.	
Altezza dei piani.	
Cortili e pozzi di luce.	
Fogne.	

CAPO VI. - OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI „ 41

Decoro e decorazioni dei fabbricati.
Collocamento delle insegne.
Norme per le aperture.
Tettucci e pensiline.
Lampade e tendoni.
Gabinetti di decenza.
Canali pluviali.
Intonaco dei muri.
Tubazioni sulle facciate.
Serramenta.
Condutture aeree.

CAPO VII. - PREVENZIONE E DIFESA DEI PERICOLI D' INCENDIO „ 51

Scale ed ascensori.
Muri tagliafuoco.
Condutture di gas e di elettricità
Condotti del fumo.
Locali di riunione.
Norme particolari sugli impianti di apparecchi e locali
contenenti impianti a fuoco.
Obbligo di impianti interni di spegnimento.

CAPO VIII. - PIANI REGOLATORI PER QUARTIERI A VILLINI „ 58

Raggruppamenti degli edifici.
Altezze dei piani.
Separazione dei lotti.

CAPO IX. - DISPOSIZIONI VARIE „ 62

Numero civico.
Apparecchi ed indicatori.
Marciapiedi ed accessi.
Strade private.
Vie a fondo cieco.

CAPO X - SORVEGLIANZA E CONTRAVVENZIONI „ 65

Ispezioni ai fabbricati.
Contravvenzioni.
Conciliazioni.

CAPO XI. - DISPOSIZIONI FINALI „ 67

Abrogazione di altre disposizioni.
Revoche di concessioni.
Rispetto dei termini transitori fissati.

